

**Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci
dell'Associazione "I Ragazzi del Centro Tau - Onlus"**

L'anno 2023, il giorno 28, del mese di giugno, alle ore 18.00, presso la sede di Via Cipressi n 9, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione giovanile di promozione sociale "I Ragazzi del Centro TAU – Onlus".

Sono presenti i signori:

Soci Ordinari: Domenico Spanò, Emilia Di Giovanni, Michele Francesco Rumore, Antonino D'Alba, Emanuela Cambria, David Burbano, Mattia Puleo, Matteo Di Fiore, Roua Laid, Alessia Lo Piccolo, Giada Taormina.

Soci Sostenitori: Francesco Paolo Di Giovanni, Daniela Bellomonte, Rosario Mangano, Marco Mondino, Concetta Adonica, Giuseppa Grazia Lipari, Giovanni Bonsignore.

Soci che hanno presentato regolare delega: Maria Garito e Daniele Monteleone che delegano Domenico Spanò, Marcella Affatigato e Mariem Mhalla che delegano Emanuela Cambria, Sergio Siena e Amadou Diallo che delegano Emilia Di Giovanni, Mamia Laid e Rawen Laid che delegano Roua Laid, Denise Chiovaro e Salvatore Perricone che delegano Antonino D'Alba, Annalisa Morello che delega Michele Francesco Rumore, Sebastiano Marino che delega Rosario Mangano.

Ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 18 soci e n. 12 con delega. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente.

Prima di iniziare, viene incaricato segretario verbalizzante il socio e consigliere ordinario Michele Francesco Rumore, in quanto il segretario Daniele Monteleone risulta assente per motivi di salute.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo Statuto Sociale, Si procede alla lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Viene proposto, quindi, di modificare la denominazione in Associazione giovanile di promozione sociale "I Ragazzi del Centro TAU – APS", cancellare la figura del socio onorario e del socio fondatore che transita a socio sostenitore, non vi sarà più la presenza di Inventare Insieme (Onlus) come Comitato di Garanzia e altri dettagli analizzati ed esaminati dall'assemblea.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.



Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.00.

Il Segretario verbalizzante
Michele Francesco Rumore

Michele Francesco Rumore

Il Presidente
Domenico Spanò

Domenico Spanò



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO	
UFFICIO TRIBUTI E IMPOSTE	
REGISTRATO IL	10-8-23 N. 607-S-3
PAGATE €	200,00, Duecento/00
DIREZIONE PROVINCIALE	



IL DELEGATO
Giuseppe Armenta (*)
(*) Firma su delega del Provveditore Provinciale
Domenico Lodato

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GIOVANILE DI PROMOZIONE SOCIALE "I RAGAZZI DEL CENTRO TAU - APS"

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28/06/2023

Articolo 1

È costituita l'associazione giovanile di promozione sociale denominata "I Ragazzi del Centro TAU - APS".

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore dei giovani ed in particolare a giovani svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, attraverso iniziative nei settori dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, della cultura, dell'arte e dello sport dilettantistico.

L'associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale che ribadisce: l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali, la sovranità dell'assemblea dei soci, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali, la libera e volontaria adesione all'associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dai soci.

L'associazione, in quanto associazione di promozione sociale:

- a) Non ha fini di lucro, è apartitica ed ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- b) Per il raggiungimento delle proprie finalità svolge soltanto le attività istituzionali e connesse; indicate rispettivamente nei successivi articoli 4 e 5, con assoluto divieto di svolgere attività da esse diverse e, comunque, diverse da quelle elencate alla lettera a) del primo comma dell'art. 10 del Decreto Legislativo 04.12.1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- c) Ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- d) Ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) Nel caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto, così come indicato dal "Codice del Terzo settore".

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede a Palermo, in via Cipressi, 9 presso i locali del Centro TAU. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

Articolo 3 – L'associazione

L'associazione "I ragazzi del Centro TAU - APS" ha come scopo sociale quello di attivare processi di promozione sociale e di inclusione sociale e culturale rivolti in particolare a giovani, anche minorenni, con un'attenzione specifica a quei giovani che vivono in situazione di disagio personale, familiare, sociale, culturale, scolastico, fisico e psichico e alle loro famiglie.

L'associazione ha come principio ispiratore e metodologico il lavoro di promozione sociale, educativo e culturale sviluppato dal Centro TAU a favore di bambini, adolescenti e giovani del territorio Zisa di Palermo.

Nel perseguire tale scopo, l'Associazione riserva una particolare attenzione ai diritti delle giovani generazioni all'educazione, allo sport, alla creatività, all'istruzione, alla formazione, al lavoro e promuove attività educative, formative, sociali, ricreative, culturali, sportive. In tale ottica promuove la solidarietà e la fratellanza fra i giovani, attivando processi di partecipazione dei giovani alla vita culturale, sociale, civile ed economica.

L'associazione opera in maniera specifica con progettualità non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socioeducative e culturali rivolte in particolare a favorire la coesione sociale e lo sviluppo locale.

L'Associazione, ricerca il coinvolgimento attivo e responsabile dei Soci, attraverso la proposta del servizio volontario nell'animazione e nella realizzazione delle iniziative e delle attività associative. Valorizza altresì l'impegno del volontariato quale atteggiamento dinamico di maturazione personale e di solidarietà sociale nei confronti delle domande educative emergenti dal mondo dei giovani e dal contesto del territorio.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione si impegna per la promozione di un rapporto di collaborazione attiva con le Amministrazioni Pubbliche, gli organismi di partecipazione decentrata, altri enti di natura pubblica e privata, anche attraverso la stipula di accordi, convenzioni e protocolli.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione opera anche nell'ambito della cultura cinematografica, teatrale, musicale e di tutte le arti performative riferite al mondo della cultura giovanile e si prefigge di raggiungere finalità educative, formative, sociali, promozionali, culturali ed assistenziali per i giovani.

L'Associazione si propone anche una presenza attiva nello specifico della comunicazione sociale, con particolare riferimento ai Settori del Cinema, della Radio, della Televisione, del Teatro, della Musica, dello Spettacolo in genere, della Stampa, dei New Media e degli altri settori di espressione della cultura giovanile.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Articolo 4 – Settori di attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione non può svolgere attività in settori diversi da quelle menzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 5 – Obiettivi

Obiettivi dell'associazione sono:

- a) contribuire alla crescita integrale dei giovani, corrispondendo alla loro domanda educativa e valorizzando le espressioni giovanili della cultura e del tempo libero;
- b) sviluppare la professionalità dei soci, la qualificazione educativa dell'animatore culturale e favorire la crescita dei giovani;
- c) promuovere le dimensioni educative, culturali, sociali e politiche delle espressioni relazionali giovanili, quali componenti di un articolato progetto di uomo e di società;
- d) diffondere nelle diverse agenzie educative i valori espressivi dei giovani;
- e) realizzare attività di promozione teatrale, riferite al Teatro Educativo ed alla drammatizzazione, alla musica e a tutte le arti performative riferite al mondo della cultura giovanile, attraverso spettacoli, concerti e momenti di aggregazione, pubblicazioni e manifestazioni similari;
- f) garantire appropriati servizi di promozione, di informazione, di assistenza e di coordinamento per tutti i soci per il perseguimento dei fini propri dell'Associazione;
- g) dare forza giuridica alla rappresentanza associativa delle espressioni socioculturali giovanili negli organismi consultivi e decisionali a tutti i livelli, ricercando opportunità di adesioni ai medesimi;

- h) qualificare il proprio apporto educativo anche intervenendo all'interno di pubbliche programmazioni di attività socioculturali e favorendo iniziative di collaborazione con analoghe istituzioni impegnate nell'area della cultura, dello spettacolo e del tempo libero;
- i) promuovere l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici, funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizioni di marginalità sociale;

Articolo 6 – Attività istituzionali

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione si impegna a svolgere le seguenti attività istituzionali:

- a) Promuovere e gestire progettualità e servizi di assistenza sociale o sociosanitaria a favore delle persone, delle famiglie, dei bambini, dei giovani, dei disabili, degli anziani e di quanti si trovano in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nello specifico, l'associazione può gestire i seguenti servizi:

- Servizi per la prima infanzia;
- Centri di ascolto e segretariato sociale;
- Comunità alloggio e di tipo familiare;
- Soggiorni di vacanza;
- Centri diurni, Centri aggregativi e educativi e Centri polivalenti;
- Educativa domiciliare e territoriale e lavoro di strada;
- Altre attività finalizzate al raggiungimento delle attività istituzionali per le quali è insita la solidarietà sociale.

- b) Promuovere e gestire progettualità e servizi di: istruzione, formazione, sport dilettantistico, di promozione della cultura e dell'arte, di tutela dei diritti civili a condizione che gli stessi siano rivolti a favore delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Nello specifico, l'associazione può gestire le seguenti attività:

- Servizi ricreativi per il tempo libero;
- Iniziative sportive di natura dilettantistica e di avviamento allo sport (corsi, tornei, gare, manifestazioni e promozione dello sport e del benessere);
- Iniziative di promozione culturale e dell'arte (convegni, mostre, proiezioni di film e video, concerti, spettacoli teatrali e musicali, feste, altre manifestazioni di interesse giovanile);
- Iniziative di valorizzazione della natura e dell'ambiente (laboratori, escursioni, eventi, ...);
- Interventi di supporto all'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione ed alla formazione ed alla riduzione dei fenomeni di analfabetismo e di evasione e abbandono scolastico;
- Interventi e corsi di formazione professionale nei settori del diritto/dovere alla formazione (ex obbligo formativo), della formazione continua degli adulti, della formazione a distanza, della formazione superiore e della formazione rivolta ad "utenze speciali" ed al settore socioassistenziale;
- Servizi e progettualità finalizzate alla conoscenza ed alla utilizzazione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- realizzazione di prodotti multimediali, audio, video, siti web, stampati;
- attività di Cultura Cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni, riservati a persone muniti di tessera annuale vidimata dalla SIAE. Il divieto di

accesso ai minori di 18 anni dovrà essere rispettato quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nulla osta di circolazione;

- elaborazione di sussidi multimediali atti a trasmettere messaggi efficaci e formativi nell'ambito delle istituzioni scolastiche ed extrascolastiche per l'uso critico dei mezzi di Comunicazione Sociale e per sviluppare le attitudini e le capacità creative dei giovani alle varie espressioni della cultura e del tempo libero;
- promozione teatrale attraverso la produzione di allestimenti teatrali e di drammatizzazione corsi e pubblicazioni,
- gestione di locali, immobili ed impianti di varia natura (sportivi, culturali, sociali);
- organizzazione di incontri tematici sul disagio giovanile e sulle grandi tematiche giovanili;
- promozione di iniziative di turismo sociale e giovanile (viaggi di istruzione, campi scuola, gite sociali e scambi giovanili);
- Altre attività finalizzate al raggiungimento delle attività istituzionali per le quali la solidarietà sociale è da correlare ai beneficiari.

Articolo 7 – Attività connesse

L'Associazione può svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali di cui al precedente art. 4, nonché attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

Nello specifico, l'associazione può gestire le seguenti attività:

- Iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche inerenti le finalità descritte all'art. 3, quali: manifestazioni, conferenze, mostre, seminari, convegni, pubblicazioni, giornali periodici, opuscoli, libri, sussidi audiovisivi e siti internet nel rispetto delle norme sull'editoria;
- promozione di studi, di ricerche, di sperimentazioni e di documentazioni nell'ambito dei Settori specifici dell'Associazione;
- Gestione di servizi di informazione al mondo giovanile;
- Biblioteca, mediateca ed emeroteca, sulle tematiche inerenti le finalità descritte nell'art. 3;
- Corsi di aggiornamento e di formazione professionale e continua rivolti a educatori, insegnanti, operatori sociali nella scuola a favore del corpo docente, studenti e alunni;
- Supporto, assistenza tecnica, progettazione anche esecutiva e consulenza alla Pubblica Amministrazione per la realizzazione di progettualità e servizi pubblici inerenti le finalità dell'associazione e le attività di cui all'articolo 4;
- promozione di iniziative volte allo sviluppo locale e comprensoriale e alla promozione dell'immagine della città di Palermo, in particolare del Quartiere Zisa.
- promuovere, realizzare e gestire ogni altra iniziativa considerata utile al raggiungimento delle proprie finalità;
- altre attività accessorie per natura a quelle istituzionali da svolgere esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.

Se permesso dalla Legge, per il perseguimento dei fini sociali, l'Associazione può assumere la gestione o essere titolare di licenza di esercizio di Sale Cinematografiche e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e teatrale e della distribuzione dei film.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati, partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2 del suddetto decreto.

Articolo 8 - Risorse

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopprimere alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite da:

- a) quote annuali ordinarie e straordinarie dei soci, nelle forme e nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) contribuzioni a carico dei soci per eventuali specifiche attività;
- c) contributi di enti privati, pubblici locali, regionali, nazionali, europei ed internazionali;
- d) eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- e) proventi delle gestioni accessorie o derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- i) avanzi di gestione.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili ed immobili, donazioni, lasciti o successioni

I singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

Articolo 9 – I Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi e che contribuiscano a realizzarli.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie di soci:

- soci ordinari;
- soci junior;
- soci sostenitori.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali e ad essere eletti alle cariche sociali purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Sono altresì tenuti al versamento delle quote nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo e dal presente Statuto.

La qualità di socio è a tempo indeterminato e non è trasmissibile e cessa per dimissioni volontarie, per decadenza deliberata dagli organi sociali e per altre cause impeditive. Per l'ammissione di soci minori è necessario il consenso di chi esercita la potestà.

I soci sono in prevalenza giovani dai 16 ai 35 anni di età.

Art. 10 – I Soci ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche che intendano dare un contributo fattivo, in termini di impegno e denaro, all'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere soci ordinari giovani dai 18 ai 35 anni che sono hanno vissuto o vivono l'esperienza educativa del Centro TAU e che desiderano far parte dell'Associazione, impegnandosi a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e costante.

Al compimento del 36° anno di età i soci ordinari possono chiedere il passaggio alla categoria di soci sostenitori. La mancata richiesta di passaggio porta alla decadenza dallo status di socio.

Per l'ammissione all'Associazione è necessario presentare domanda in apposito modulo indirizzata al Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera l'osservanza di una precisa procedura e la successiva ammissione entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 11 – I Soci junior

Sono soci junior coloro i quali intendano dare un contributo fattivo, in termini di impegno e denaro, all'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere soci junior giovani dai 16 ai 18 anni, iscritti al Centro TAU e che desiderano far parte dell'Associazione impegnandosi a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo, gratuito e costante. Al compimento del diciottesimo anno di età i soci junior possono chiedere il passaggio alla categoria di soci ordinari. La mancata richiesta di passaggio porta alla decadenza dallo status di socio. I soci junior non hanno diritto di voto. L'assemblea elegge nel consiglio direttivo un rappresentante dei soci junior che parteciperà agli incontri di consiglio senza diritto di voto.

Per l'ammissione all'Associazione è necessario presentare domanda in apposito modulo indirizzata al Presidente, accompagnata dall'autorizzazione degli esercenti la patria potestà. Il Consiglio Direttivo delibera l'osservanza di una precisa procedura e la successiva ammissione entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 12 – I Soci sostenitori

Sono soci sostenitori:

- persone fisiche che sono stati soci ordinari dell'associazione e che hanno superato il limite dei 35 anni di età e/o hanno sostenuto l'azione educativa e di sviluppo locale del Centro TAU e che sono interessati a promuovere e sostenere l'associazione attraverso attività volontarie e/o attraverso conferimenti in denaro o in natura.
- persone giuridiche o enti no profit che hanno sostenuto l'azione educativa e di sviluppo locale del Centro TAU e che sono interessati a promuovere e sostenere l'associazione attraverso conferimenti in denaro o in natura.

Per l'ammissione all'Associazione è necessario presentare domanda in apposito modulo indirizzata al Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera l'accettazione dell'istanza valutato l'interesse ed il sostegno profuso nei confronti dello sviluppo e delle attività del Centro TAU.

Articolo 13 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, quando ne sia data comunicazione scritta al Direttivo dell'Associazione; il recesso avrà decorrenza dall'accoglimento delle dimissioni da parte del Coordinamento dell'Associazione;
- b) per esclusione deliberata dal Direttivo dell'Associazione, previa contestazione scritta dei fatti al socio e previa audizione dello stesso, qualora richiesta dal socio medesimo:
 - nel caso in cui il socio abbia attuato un comportamento contrario alle norme statutarie o alle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
 - nel caso in cui il socio abbia intrapreso iniziative o compiuto atti pregiudizievoli per i fini e le attività esercitate dall'Associazione;
 - nel caso in cui il socio attivo non abbia preso parte, per motivi non giustificati, alla vita dell'Associazione;
- c) per morte, incapacità, interdizione o inabilitazione, condanna penale o procedimenti penali incompatibili con la permanenza nell'Associazione;
- d) per il mancato pagamento della quota sociale per 1 (un) anno.

Il socio escluso può presentare ricorso all'Assemblea dei soci.

Art. 14 – Gli Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato di Garanzia.

Le funzioni svolte all'interno degli organi sociali sono a titolo esclusivamente gratuito.

Art. 15 – L'Assemblea dei Soci

L'assemblea è composta dalla generalità dei Soci che abbiano adempiuto alle obbligazioni sociali e statutarie. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione, in regola con il versamento delle quote sociali, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e da un rappresentante per ciascun ente sostenitore. I soci junior possono partecipare ai lavori dell'assemblea con diritto di voto consultivo.

L'assemblea è convocata in seduta ordinaria o straordinaria dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dietro richiesta di 1/5 dei Soci. L'avviso di convocazione è diramato nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In seduta ordinaria, l'assemblea ha i seguenti compiti:

- a. approvare il bilancio consuntivo e previsionale;
- b. approvare la relazione annuale e le linee programmatiche annuali;
- c. eleggere, tra i soci ordinari, i cinque componenti del Consiglio Direttivo;
- d. eleggere, tra i soci sostenitori, un componente del Consiglio Direttivo;
- e. eleggere, tra i soci junior, un componente del Consiglio direttivo, senza diritto di voto;
- f. eleggere, tra i soci ordinari eletti al consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente;
- g. eleggere i componenti del Comitato di Garanzia;

- h. approva eventuali regolamenti che saranno ritenuti necessari per il buon andamento dell'associazione;
- i. delibera su altri argomenti attribuiti dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e delle relazioni degli organi sociali sull'attività svolta.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando intervengano la metà più uno dei Soci in prima convocazione, ovvero in seconda convocazione, almeno 30 minuti dopo, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea viene convocata in seduta straordinaria, per la discussione e l'approvazione di:

- a. modifiche dello Statuto
- b. trasferimento di Sede
- c. questioni rilevanti e urgenti
- d. scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando intervengano i 2/3 dei Soci, ovvero in seconda convocazione, almeno 30 minuti dopo, quando intervengano la metà più uno dei Soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si deve deliberare con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente, o ancora da altro Socio eletto dall'assemblea all'inizio della seduta. Dell'adunanza è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione o in mancanza di un socio indicato dall'assemblea.

L'assemblea si esprime con voto palese, ad eccezione dell'elezione degli organi sociali, e le sue deliberazioni sono sovrane. Può essere richiesto lo scrutinio segreto con il voto della maggioranza dei presenti. Nei voti validamente espressi si computano i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea in seduta ordinaria e a scrutinio segreto, tra i soci ordinari e si compone di:

- cinque componenti eletti tra i soci ordinari, tra i quali il presidente ed il Vice Presidente;
- un componente eletto in rappresentanza dei soci sostenitori
- un componente eletto in rappresentanza dei soci junior, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. attuare le deliberazioni assembleari;
- b. nominare il Segretario e il Tesoriere, stabilendone le relative attribuzioni;
- c. attribuisce eventuali deleghe per la gestione di settori e di attività;
- d. delibera l'eventuale assunzione di personale e l'attribuzione di incarichi per la gestione di iniziative, attività e progetti;
- e. delibera sull'ammissione di nuovi soci e propone all'assemblea il conferimento della qualifica di Socio Onorario;
- f. delibera l'ammontare delle quote sociali annuali;
- g. redige il bilancio preventivo e consuntivo nonché le relazioni sull'attività svolta;
- h. delibera il programma delle attività sociali;
- i. compila i regolamenti interni e li sottopone al voto dell'assemblea;
- j. istituisce gruppi di lavoro e commissioni interne all'Associazione e ne nomina i responsabili;

k. delibera sull'estromissione di Soci o sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci per inadempienze al presente Statuto.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno 3 componenti ed è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. I verbali del Consiglio Direttivo vengono redatti dal segretario e sottoscritti dal presidente.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto un socio dell'associazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono contestualmente a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. I componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci, tra i soci ordinari, e rappresenta l'Associazione dinanzi alla legge e in tutti i rapporti con gli enti esterni. È attribuito al Presidente il potere di ordinaria amministrazione e, con l'obbligo di successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo, quello di straordinaria amministrazione.

Presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e firma le autorizzazioni di spesa.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il Presidente decade dalla carica per dimissioni volontarie o per gravi inadempienze agli obblighi statutari e legali, a seguito di mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza o di qualsiasi altro impedimento il Presidente è sostituito dal vicepresidente.

Art. 18 – Il Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia è l'organo finalizzato a garantire il rispetto della dimensione etico-valoriale del Centro TAU.

Nello specifico al Comitato vengono attribuite le seguenti funzioni:

- a. Vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sulla regolare tenuta dei libri sociali e sulle attività sociali;
- b. Esprimere pareri sulle proposte di modifica statutarie e sulla programmazione, ogni qualvolta richiesto dall'Assemblea dei Soci;
- c. Dirimere eventuali controversie tra i soci e tra essi e gli organi dell'associazione.

Il Comitato di Vigilanza è costituito da tre componenti eletti dall'assemblea tra i soci sostenitori. Il presidente del Comitato di Garanzia viene eletto dai componenti del comitato.

Art. 19 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, attivato come previsto dal Codice del terzo settore, è formato da 3 (tre) componenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 20 – Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 – L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, attivato come previsto dal Codice del terzo settore, è formato da 3 (tre) componenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I componenti dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige il verbale, trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 22 – Relazioni sull'attività sociale

È prevista la redazione di relazioni da parte degli organi sociali sull'attività svolta e su ogni altro fatto rilevante verificatosi durante l'anno. Le relazioni sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei Soci negli stessi termini previsti per l'approvazione dei bilanci sociali.

Art. 23 – Libri sociali

Costituiscono libri sociali e registri obbligatori dell'Associazione:

- a. il libro delle deliberazioni dell'assemblea dei Soci;
- b. il libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. il libro-cassa con indicazioni delle entrate e delle uscite;
- e. il libro dei Soci.

I libri sociali devono essere numerati progressivamente e conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili il Presidente ed il Segretario.

Art. 24 – Articolazioni organizzative interne

Il Consiglio Direttivo delibera sulla istituzione e sul funzionamento di gruppi di lavoro e di commissioni interne che si rendano utili per lo svolgimento efficace dell'attività sociale. I responsabili individuati al loro interno rispondono dell'attività dei singoli gruppi dinanzi al Consiglio Direttivo e all'assemblea dei Soci.

Art. 25 – Provvedimenti disciplinari

Nei confronti dei Soci, per inadempienze agli obblighi statuari, possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari: a. richiamo; b. sospensione; c. espulsione. I provvedimenti vengono

adottati entro dieci giorni dalla loro deliberazione da parte del Consiglio Direttivo, previa possibilità del Socio di discolparsi.

Art. 26 – Avanzi di gestione

Gli avanzi di gestione sono esclusivamente reinvestiti per le attività istituzionali dell'Associazione e non possono essere assolutamente divisi fra i Soci. Stesse disposizioni si applicano ad eventuali fondi di riserva costituiti per apposite destinazioni.

Art. 27 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, e comunque entro un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

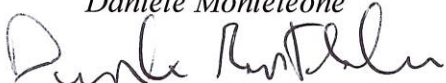
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 30 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o dall'Atto Costitutivo, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. L'eventuale trasformazione dell'Associazione in altra tipologia giuridica di ente prevista dalla legge è deliberata dalla maggioranza assoluta dei Soci e regolata dalle vigenti disposizioni legislative.

Il segretario

Daniele Monteleone



Il Presidente

Domenico Spanò

